

ordine
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
conservatori
della provincia di
udine

via paolo canciali, 19
I-33100 udine
tel. +39.0432.506363
fax +39.0432.511193
architettiudine@archiworld.it
www.ud.archiworld.it
c.f. 80011330307

**A tutti gli iscritti
in possesso di casella pec**

**ed agli iscritti
non ancora in possesso di pec
via posta raccomandata A.R.**

Prot. 17335/FC

Udine, 30 maggio 2018

Oggetto: Obblighi connessi alla Formazione continua CNAPPC, triennio 2017-2019.

Il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore l'articolo 7 del DPR n° 137/2012 della Riforma degli Ordinamenti Professionali che riguarda la Formazione continua degli Architetti e di tutti i professionisti iscritti agli Ordini. **Gli iscritti possono scegliere liberamente le attività di aggiornamento e formazione continua accreditate di interesse, in relazione alle proprie esigenze professionali le attività da svolgere**, pur nel rispetto delle modalità e dei criteri descritti nel Regolamento approvato dal Ministero e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 16 settembre 2013 e modificato con Regolamento del 15 luglio 2017 n.13.

Il CNAPPC ha approvato in data 21 dicembre 2016, le nuove "Linee guida" relative alla Formazione obbligatoria continua, in vigore dal 1 Gennaio 2017. Cfr. la documentazione al seguente link:

<https://www.ordinearchitettiudine.it/aggiornamento-professionale/>

Nelle Linee guida, deliberate allo scadere del precedente triennio formativo sperimentale, il Consiglio Nazionale degli Architetti ha decretato di considerare un cfp corrispondente ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato. La delibera prevede anche la riduzione del numero dei crediti formativi per gli architetti precedentemente definiti, dai 90 a 60 cfp, di cui almeno 12 devono essere di "area deontologia professionale e delle discipline ordinistiche", come previsto dall'articolo 6 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo del CNAPPC in attuazione dell'articolo 7 del D.P.R. 137/2012.

La riduzione dei crediti formativi per gli architetti nel triennio 2017-19 risponde all'esigenza di conciliare vita professionale ed aggiornamento costante, in ogni campo; inoltre, non esistono più limiti annuali per l'acquisizione di crediti formativi professionali, ma esiste un controllo sul triennio e, se nel triennio precedente c'è un esubero, ben 20 cfp potranno essere trasferiti a quello successivo.

I crediti formativi per architetti possono essere assunti in diversi modi: corsi online, seminari ed eventi a patto che questi abbiano regolare riconoscimento preventivo. Basta controllare sulla piattaforma Im@teria per assicurarsi che i crediti formativi rilasciati facciano parte dell'offerta formativa accreditata e verificare la posizione personale del triennio in corso oltre che del triennio ormai concluso.

Tramite la piattaforma Im@teria, si può anche autocertificare e chiedere il riconoscimento di cfp per attività previste dalle Linee guida, **fino a 15 cfp nel triennio** (possono essere incluse anche mostre e fiere di settore affini al settore - se di comprovata utilità con documentazione - e scrittura di articoli, pubblicazioni o saggi di natura tecnica e/o professionale).

Gli **esoneri** previsti per il triennio formativo 2017-2019 sono: *maternità* (con riduzione di un anno di formazione su tre); *salute* con riduzione corrispondente al periodo di impedimento (infortunio o malattia con aggravanti, assenze prolungate che producono un'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi di seguito); *impedimento* di forza maggiore; 70 anni compiuti con almeno 20 anni di iscrizione; (cfr. **art.7 delle "Linee guida e di coordinamento"** approvate dal CNAPPC il 21.12.2016").

Coloro che non assolvono all'obbligo formativo triennale minimo commettono un illecito disciplinare come riportato al comma 2 dell'art. 9 del Codice Deontologico (modifica approvata dal CNAPPC nella seduta del 7 Settembre 2016 e in vigore dal 29 Settembre 2016).

Le **sanzioni** per non aver adempiuto agli obblighi delle Linee guida fornite dal CNAPPC vanno dalla censura alla sospensione e previo formalizzazione dell'istruttoria con convocazione e definizione della sanzione da parte della Commissione disciplinare.

La **censura** (dichiarazione formale della mancanza) è prevista nel caso di mancanza di non più del 20% del totale dei crediti formativi del triennio, quindi 12 cfp. Mentre, se il numero di crediti mancanti è superiore si passa ad una **sospensione** formale esattamente per il numero di giorni corrispondenti ai crediti formativi mancanti.

Durante la sospensione, l'architetto non potrà esercitare la professione ma dovrà comunque versare il contributo annuale. Inoltre, **al termine del periodo di sospensione dovrà comunque recuperare entro il successivo triennio i cfp di cui risultava in difetto nel triennio precedente, in modo da evitare di risultare recidivo e vedersi comminare nuovamente censura o sospensione corrispondente ai cfp di cui risulta in difetto.**

Anche se al termine del triennio dovrebbe essere confermata la possibilità di avvalersi di un periodo di ravvedimento operoso nell'ambito del quale completare i cfp mancanti rispetto i 60 cfp previsti (di cui 12 cfp di materie ordinistiche e deontologiche) **si suggerisce di rispettare il termine del 31.12.2019 e di non sottovalutare le problematiche indotte dal mancato adempimento e di considerare la formazione come una preziosa opportunità: la formazione continua è una possibilità e anche una necessità per mantenere alto lo sviluppo professionale del settore ed il suo prestigio.**

Hai domande che non trovano risposta nella presente comunicazione ?

Vuoi proporre attività formative che ti interessano o vorresti che fossero programmate dall'Ordine?

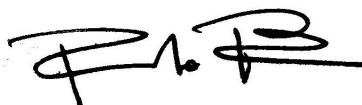
Vuoi essere parte attiva e partecipare a gruppi di lavoro dell'Ordine che si facciano carico di tematiche connotanti la professione e organizzare corsi, seminari didattici o attività formative accreditabili?

Scrivici pure via e-mail all'account: formazione.oappcud@yahoo.it

Cordiali saluti.

Il Presidente

Arch. Paolo Bon



P.S.: In caso di inadempimento al termine del secondo triennio di formazione 2017-2019 e successivo eventuale periodo di ravvedimento operoso, la presente comunicazione verrà citata all'iscritto nell'istruttoria della procedura disciplinare.